

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 27 ottobre 2016, n. 180

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo - Autorità Proponente: Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica.

la dirigente ad interim del Servizio VAS

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo ti-

tolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:**Premesso che:**

- con nota prot. n. AOO_090/4047 del 4/5/2016, acquisita al prot. del Sezione Ecologia n. AOO_089/5768 del 10/5/2016, la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica trasmetteva la seguente documentazione inerente il "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo":
 - la Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 71 del 3/5/2016 avente ad oggetto "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo, rientrante nell'ambito della giurisdizione del Comune di Giovinazzo (BA) per la Capitaneria di Porto di Molfetta, redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 24/6/2003, n. 182. Verifica di assoggettabilità alla VAS"
 - il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo;
- con nota prot. n. AOO_089/6369 del 24/5/2016, il Servizio VAS comunicava l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - AQP
 - Autorità Idrica Pugliese
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Agenzia Regionale Sanitaria;
 - Comune di Bari;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 - ASL di Bari;
 - Città metropolitana di Bari – Servizio Polizia Provinciale, Protezione civile e Ambiente;
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Bari.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

- con note prot. nn. 3324 del 15/6/2016, 923/2016 del 20/6/2016, 8754 del 24/6/2016, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/7971 del 27/6/2016, AOO_089/7968 del 27/6/2016, AOO_089/8163 del 29/6/2016 l'Autorità idrica pugliese, l'Asl di Bari, l'Autorità di Bacino trasmettevano il proprio contributo.

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'*Autorità procedente* è la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica;
- l'*Autorità competente* è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);

preso atto della Determinazione del dirigente della Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 71 del 3/5/2016 di formalizzazione del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo;

tenuto conto che:

- con nota prot. n. AOO_089/6369 del 24/5/2016, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - l'Autorità Idrica pugliese specificava che *“non risultano sussistere argomenti di competenza del Servizio Idrico Integrato Regionale”*
 - l'ASL di Bari evidenziava:
 - *“si ritiene di poter affermare la non sussistenza di situazioni di criticità per quanto di competenza ...*
 - *si ritiene altrettanto necessario di far rilevare come per una migliore gestione dei rifiuti ... sarebbe opportuno valutare la possibilità di procedere sia alla prevista realizzazione dell'isola ecologica, in corrispondenza dell'area portuale B1, sia all'attivazione dell'impianto di raccolta delle acque di sentina”.*
 - l'Autorità di Bacino rappresentava che *“non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento”.*

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo”*, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO PER IL PORTO DI GIOVINAZZO

Trattasi dell'aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo di competenza della Capitaneria di Porto di Molfetta, elaborato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 e dell'art. 6bis L. 166/2009, dall'Autorità Marittima competente d'intesa con la Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica.

Obiettivo del Piano è *“la riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che attraccano nel porto di Giovinazzo, nonché al miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei suddetti rifiuti e residui, mediante affidamento del servizio ad un gestore”* (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 2)

Oggetto del piano sono *“i rifiuti delle navi, ivi compresi le acque reflue, le acque di sentina, i rifiuti associati al carico nonché i residui del carico medesimo”* in particolare nel porto in oggetto trattasi di quelli provenienti da imbarcazioni (*traffico commerciale, pesca, diporto*) (RAP, pag. 2). Nel RAP si precisa che *“Il porto di Giovinazzo non risulta interessato dalla presenza di navi che effettuano operazioni commerciali e non si prevede per i prossimi anni la possibilità che dette attività si proliferino all'interno dello stesso”* (pag. 3). Relativamente a quanto anzidetto si rileva un'incongruenza con quanto indicato a pagina 6 dello stesso RAP in cui si precisa *“di poter escludere le unità da diporto dall'applicazione del presente piano”.*

Sulla base di considerazioni legate alle tipicità fisiche e strutturali che caratterizzano il Porto di Giovinazzo, e alla tipologia del naviglio in transito o in stazionamento, il piano distingue le seguenti categorie dei rifiuti che possono essere prodotte:

- *“residui oleosi di macchina (acque di sentina, etc.) (ANNESO I - MARPOL 73/78);*
- *acque nere (ANNESO IV – MARPOL 73/78);*
- *rifiuti in genere normalmente prodotti dall'esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dalle attività operative della nave con esclusione dei rifiuti rientranti in altre categorie e suddivisi secondo le seguenti tipologie (ANNESO V – MARPOL 73/78):*
 - a) *plastica;*
 - b) *rifiuti alimentari;*

- c) rifiuti di tipo domestico (es. carta, stracci, vetro, metalli, bottiglie, stoviglie, etc.)
- d) olii di cucina;
- e) ceneri da utilizzo dell'inceneritore;
- f) rifiuti operativi;
- g) residui del carico (solo carichi secchi);
- h) carcasse di animali;
- i) attrezzature da pesca" (RAP, pag. 4)

Nel RAP a pag. 3 si riportano i "dati desunti assumendo informazioni sia dal ceto peschereccio che dai proprietari delle unità da diporto", con cui è stata stimata la "domanda globale" di servizi per la raccolta rifiuti, precisando che:

- relativamente alle imbarcazioni da diporto, "i circoli preposti per l'ormeggio delle unità in detto porto hanno evidenziato che gli interventi di sostituzione di oli esausti e batterie non vengono effettuati presso gli specchi acquei dove stazionano le imbarcazioni, ma all'occorrenza, presso i cantieri nautici dove si recano al momento dell'effettuazione delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione" (RAP, pag. 6)
- relativamente alle unità da pesca e naviglio minore, pur essendo "consistente parte dei rifiuti prodotti ... generata dalle unità da pesca, ormeggiate presso banchine destinate al libero ormeggio", per le stesse "non si applica la vigente normativa in materia di notifica, come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 182/2003 e, pertanto, a differenza delle navi da traffico, non vi è possibilità di conoscere con esattezza tipologia e quantitativi di rifiuti oggetto di conferimento ... in quanto gli stessi provvedono, spesso, direttamente al loro conferimento." (RAP, pag. 5).

Relativamente ai soggetti affidatari del suddetto servizio di gestione, nel piano si specifica che il servizio di raccolta e di gestione sarà svolto dalla Ditta che risulterà vincitrice della gara ad evidenza pubblica e che "Nelle more dell'individuazione del gestore ed al fine di prevenire qualsivoglia forma di inquinamento marino e non, scongiurando eventuali rischi sanitari collegati, tali servizi vengono svolti da imprese che, oltre ad essere iscritte all'albo nazionale delle imprese ... hanno presentato apposita denuncia di inizio attività con espressa attestazione di esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l'espletamento della specifica attività" (pag. 11-12). A tal fine attualmente sono presenti due zone di raccolta e stoccaggio dei rifiuti (A1 e A2) collocati dalla "Locale Civica Amministrazione". A regime, si prevede l'installazione e la gestione di un Isola Ecologica in un'area B1 da parte della Ditta incaricata con specifiche caratteristiche progettuali atte a ricevere diverse tipologie di rifiuti.

Quanto anzidetto tuttavia non corrisponde con quanto previsto nel RAP, che riporta "I contenitori per rifiuti liquidi e solidi, saranno installati all'interno del summenzionato porto e gestiti, in considerazione dei citati quantitativi da smaltire, nonché della localizzazione del porto nel tessuto cittadino senza separazione fisica dello stesso, dalla ditta che svolge il servizio secondo le disposizioni vigenti e, comunque, previa stipula di apposita Convenzione" (RAP, pag. 6). "Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari degli impianti di raccolta/stoccaggio ... saranno rapportate al fabbisogno individuato nella fase di analisi dei dati storici. Per la raccolta dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani delle unità da pesca, il gestore del servizio dovrà provvedere ad installare e gestire due punti di raccolta. Tali punti saranno idonei a ricevere rifiuti biodegradabili da cucina e da mensa, rifiuti urbani indifferenziati e imballaggi in carta, cartone, plastica, metalli e vetro. Non sono previste isole ecologiche per il conferimento di batterie, oli usati, filtri olio e lattine di olio." (RAP, pag. 8). Si precisa inoltre che "relativamente, ... alle cd. acque di sentina prodotte a bordo delle unità da pesca, ... nel porto di Giovinazzo è stato realizzato apposito impianto per il conferimento di tali acque al fine di favorire le unità da pesca ed evitare che le stesse possano sversare in mare tali sostanze. All'attualità tale impianto non risulta mai essere entrato in servizio." (RAP, pag. 6).

Sia nel piano che nel RAP (pur in quest'ultimo, non trovando corrispondenza con quanto anzi riportato) si riportano le tabelle relative alla localizzazione e alle tipologie di contenitori previsti nelle 3 aree citate (A1, A2 e B1):

ZONE PORTUALI DOVE SONO COLLOCATI ATTUALMENTE GLI IMPIANTI ESISTENTI DI RACCOLTA, CON INDICAZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO DA CONFERIRE, DESTINATI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO.							
AREA A1	BANCHINA LUNGOMARE MARINA ITALIANA	CISTERNA PER LA RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI			CASSONE PER LA RACCOLTA DI BATTERIE AL PIOMBO ESAURITE		
AREA A2	SCALO DI ALAGGIO DI PIAZZA PORTO	CASSONE PER RSU	CASSONE PER LA RACCOLTA DELLA CARTA	CASSONE PER LA RACCOLTA DEL LEGNO	CASSONE PER LA RACCOLTA DEL VETRO	CASSONE PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA	CASSONE PER LA RACCOLTA DEI METALLI LEGGERI

ZONA PORTUALE DOVE SARA' COLLOCATA DAL GESTORE L'ISOLA ECOLOGICA PREVISTA DAL PIANO, ED IN CUI VERRANNO CONVOLGIATI TUTTI I RIFIUTI SPECIALI E NON, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DALLE UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO CON INDICAZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO										
AREA B1	SCALO ALAGGIO PIAZZA PORTO	CISTERNA PER LA RACCOLTA DEGLI OLI MINERALI ESAUSTI				CASSONE PER LA RACCOLTA DI BATTERIE AL PIOMBO ESAURITE				
		CASSONE PER RSU	CASSONE PER LA RACCOLTA DELLA CARTA/CARTONE	CONTAINER PER LA RACCOLTA DEL LEGNO	CONTAINER PER LA RACCOLTA DEL FERRO	CASSONE PER LA RACCOLTA DEL VETRO	CASSONE PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA/VETRO/METALLI LEGGERI	CASSONE PER LA RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	CONTENITORE PER LA RACCOLTA SI OLI E GRASSI COMMESTIBILI	CONTAINER PER IL CONFERIMENTO DEGLI INGOMBRANTI

Si rileva infine che anche le Modalità gestionali enunciate al paragrafo 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7 del RAP non trovano corrispondenza con quanto presente nel Piano.

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca comunque il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Relativamente all'influenza del piano in oggetto su altri si precisa a pag. 9-10 del RAP che "Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale, e considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione non vi è un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire né con il Piano Regionale innanzi detto, né con altri Piani, quale quello di Area Vasta, dei Trasporti, nonché con altri strumenti pianificatori relativi a tali ambiti (Piani Regolatori, Piano delle Coste regionale, Piani comunali costieri in corso di redazione)".

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla possibile inefficacia ed inadeguatezza del sistema di raccolta dei rifiuti (numero, tipologia e ubicazione dei punti di raccolta, frequenza di raccolta, informazione delle modalità di conferimento, controllo mancato conferimento) nonché all'eventuali criticità legate alle operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, nello specifico nell'obiettivo di "ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta" sono legati principalmente alla efficace ed adeguata messa in atto del sistema di gestione dei rifiuti e alle operazioni di controllo degli scarichi illeciti.

Relativamente a tali aspetti, in particolare il Piano prevede:

1. la tenuta di un registro di carico/scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte delle imprese di pesca e dei comandanti delle unità di pesca e da diporto per un massimo di 12 passeggeri (Relazione di piano, d'ora in poi RT, pag. 17 e 21);
2. la promozione dell'informazione per gli utenti del porto tramite un "documento informativo" fornito dal gestore del servizio, contenente tutte le informazioni per una corretta gestione dei rifiuti all'interno dell'area portuale, le sanzioni e le tariffe (RT, pag. 20);
3. la possibilità per tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio di segnalare eventuali inadeguatezze, inefficienze ed anomalie di tipo strutturale e organizzativo. "L'Autorità Maritti-

ma, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione" (RT, pag. 22)

4. forum semestrali promossi dall'Autorità Marittima fra il concessionario del servizio, gli agenti marittimi operanti nel porto, le imprese portuali, eventuali altri soggetti concessionari dei servizi di interesse generale, atti ad affrontare i seguenti argomenti:
 - a. *"disservizi ed inadeguatezze riservate nell'espletamento del servizio*
 - b. *esigenze operative avanzate dagli utenti*
 - c. *applicazione delle tariffe*
 - d. *necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati"* (RAP, pag. 22).

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il presente piano riguarda il Porto di Giovinazzo, *"situato nell'area centro-settentrionale della costa adriatica pugliese, in posizione pressoché baricentrica rispetto ai porti di Bari e Barletta (25 km a nord-ovest del primo, 30 a sud-est del secondo). ...incastonato nel contesto cittadino, ... comprende lo specchio acqueo delimitato fra le opere portuali foranee denominate: Molo di Levante e Molo di Ponente.*

Esso è composto da tutte le banchine e le altre aree demaniali marittime comprese tra Lungomare Marina Italiana, Piazza Porto, Via Marina, i fabbricati siti a Levante dello specchio acqueo portuale, lo scalo di alaggio di Piazza Porto e l'area demaniale marittima compresa tra la radice del Molo di Levante e la banchina del molo semisommerso.

Al suo interno vi sono posizionati n. 5 pontili galleggianti dati in concessione ed utilizzati esclusivamente da unità da diporto e n. 2 pontili galleggianti Comunali utilizzati per l'ormeggio sia di unità da diporto che di piccole unità adibite alla pesca professionale " (RAP, pag. 10).

Per quanto riguarda le dimensioni del porto e il traffico delle navi nel RT si riferisce che *"sulla base del numero di ormeggi disponibili ed effettivamente utilizzati"* nel 2012 sono state censite le n. 6 motobarche da pesca e circa 150 imbarcazioni da diporto.

"Il contesto ambientale in cui è inserito il porto non presenta particolari sensibilità e criticità ambientali per la presenza di aree protette o parchi naturali, almeno in maniera strettamente adiacente; è opportuno tuttavia far presente che l'infrastruttura portuale è ubicata nelle adiacenze di un'area SIC mare denominata "Posidonieto S. Vito – Barletta" – codice IT9120009. ... recentemente l'ARPA Puglia ha effettuato un'attività di verifica dello stato del posidonieto che caratterizza il SIC marino "Posidonieto San Vito-Barletta", a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Molfetta (ratificata da ARPA Puglia con Deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 02.11.2010) nell'ambito dei lavori di completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale. Da quanto si evince dalla relazione finale dell'ARPA, i limiti di distribuzione dell'erbario/prateria di posidonia sarebbero nettamente ridimensionati rispetto a quanto risulta dalla cartografia ufficiale della Regione Puglia. L'Agenzia Regionale evidenzia che tale ridimensionamento era stato già accertato nel 2006, nell'ambito del progetto POR Puglia "Inventario e Cartografia delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto" (RAP. pag.11-12).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, e dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, le aree portuali in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- sono inserite nell'ambito *"La puglia centrale"* e nella figura *"La piana olivicola del nord barese"*.
- interessano le seguenti componenti:
 - 6.1.2 Componenti idrologiche:
 - BP Territori costieri
 - 6.3.1 Componenti culturali e insediative:
 - UCP Città consolidata

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree portuali in oggetto non ricadono:

- nel perimetro di aree naturali protette;
- in ZPS o IBA;
- in aree interessate da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUT-T/p.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, le aree portuali in oggetto non è interessata da zone perimetrate a pericolosità idraulica dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia;

In riferimento alla **tutela delle acque**, le aree in oggetto ricadono in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Giovinazzo è classificato come ricadente in zona D "mantenimento". Nel centro urbano di Giovinazzo non sono presenti centraline di monitoraggio della "Qualità dell'aria";
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica per il comune di Giovinazzo ha registrato nel 2015 una produzione di RSU circa 466 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 13,57 %.
- Secondo i dati riportati dall'AroBa2, il comune di Giovinazzo ha adottato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta (fonte dati <http://aroba2.it/>), che ha come obiettivo la massimizzazione della raccolta differenziata. Pertanto l'uso indiscriminato di cassonetti d'indifferenziato ad accesso libero nelle aree demaniali pubbliche andrebbe in contrasto con tale finalità.

Tale ultimo aspetto tuttavia non concorda con quanto riportato nel RAP in cui si precisa che i cassonetti presenti nell'area portuale *"sono di fatto utilizzati anche dai limitrofi insediamenti civili (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche etc), non essendo istituita a Giovinazzo la raccolta porta a porta dei rifiuti"*).

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si escludono rischi ambientali generabili dai punti di raccolta: *"non sussistono particolari effetti ambientali. Al contrario i benefici per l'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, in termine di riduzione delle quantità di rifiuti indebitamente abbandonati in mare e a terra nell'area portuale sono considerevoli a fronte di un limitato impatto sull'inquinamento atmosferico e da rumore generato al transito dei mezzi per il ritiro e la raccolta dei rifiuti."*(RAP, pag. 12).

Pur non rilevando impatti, il RAP al paragrafo 4.1 elenca le seguenti misure di mitigazione (*"raccomandazioni"*):

- *"installare contenitori dotati di dispositivi atti a scongiurare conferimenti impropri, in particolare di rifiuti non assimilabili agli urbani (filtri oli, batterie, reti da pesca), prevedendo attività di controllo sul materiale presente all'interno del contenitore prima del suo svuotamento;*
- *installare cartellonistica relativa alle modalità corrette di conferimento rifiuti nei contenitori;*
- *assicurare un servizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti raccolti affinché nel rispetto delle normative vigenti, possano essere recuperati;*
- *movimentare e stoccare i rifiuti in modo da evitare ogni possibile contaminazione del suolo"*.

Tenuto conto delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni censite nell'area portuale (per la maggior parte stanziali da diporto di piccola e media taglia probabilmente anche dotate di sistemi di raccolta dei liquami a bordo), nonché la natura e l'entità delle azioni previste e le peculiarità delle aree interessate, si ritiene che possano sussistere alcune criticità, che potrebbero comportare possibili impatti legati al non corretto/alternativo conferimento dei rifiuti (quali ad es. inquinamento delle acque marine,

produzione di odori molesti, impatto visivo, ecc.):

- approssimazione dei dati relativi alla produzione dei *SEAWAGE (liquami)* e degli *OILS (prodotti petroliferi)* prodotti dagli utenti del porto in oggetto;
- possibilità di scarico a mare dei *SEAWAGE (liquami)* che possono contenere prodotti di sintesi per la sanificazione o saponi e/o possono interferire con l'area del SIC a mare;
- la raccolta e il trasporto "a chiamata" di quantità modeste di rifiuti potrebbero essere inefficaci e onerosi anche sotto il profilo ambientale (emissioni in atmosfera, consumi energia, ecc);
- assenza di cassonetti per la raccolta dell'umido, a fronte del consistente produzione di rifiuti generati dalle navi da pesca;
- possibile incoerenza con il sistema di raccolta comunale;
- monitoraggio dell'efficacia del Piano esclusivamente su segnalazione/necessità.

Tuttavia si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già contenute nello stesso RAP.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm. ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:

- integrare gli elaborati di Piano con le azioni di mitigazione proposte dal RAP (cd. "raccomandazioni"), dettagliandole il più possibile e indicando le modalità di attuazione delle stesse;
- recepire le indicazioni fornite dai SCMA sopra richiamati nell'ambito della consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012,
- relativamente al campo di applicazione del piano e al sistema di raccolta degli RSU, risolvere le possibili contraddizioni evidenziate nelle premesse;
- in merito a tale ultimo aspetto assicurare la piena coerenza di quanto proposto nel piano con il sistema di raccolta comunale, nel caso, ove non fosse già previsto, garantire nelle aree demaniali pubbliche esclusivamente punti di raccolta dei RSU, con cassonetti dotati di chiave o altro sistema che consenta l'uso esclusivo agli utenti dell'area portuale afferenti e non ai circoli nautici;
- stimare l'entità dei *SEAWAGE (liquami)* e degli *OILS (prodotti petroliferi)* prodotti dalle imbarcazioni, stanziali e in transito, anche facendo riferimento alle serie storiche del circolo nautico, specificando anche le quantità dei natanti provvisti di sistemi di raccolta a bordo;
- sulla base dei suddetti dati, valutare l'opportunità e la fattibilità di un sistema portuale di raccolta, fisso, in tal caso facilmente accessibile agli utenti, o mobile, per il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, di tali tipologie di rifiuto, ove ciò non fosse già previsto; in tal caso, si dovranno:
 - indicare le modalità per lo svuotamento del suddetto punto di raccolta, tramite ditte autorizzate, che potrà essere con una certa frequenza, anche diversa a seconda della stagione, o "a chiamata", prevedendo in tal caso un sistema di monitoraggio delle quantità conferite;
 - prevedere la possibilità che tale servizio possa essere compreso nella tariffa unica annuale/stagionale/giornaliera per gli utenti dotati di sistemi di raccolta a bordo di tale tipo di rifiuto;
 - prevedere modalità per incentivare l'uso di tale servizio, ad esempio fornendo altresì altri servizi (acqua, carburante, energia, ecc.), e i relativi controlli;
- nel caso in cui non si proceda al suddetto impianto di raccolta, tenendo conto del numero di imbarcazioni stanziali provvisti di sistemi di raccolta a bordo delle fosse settiche e/o delle acque di sentina, ottimizzare

il trasporto di tali tipologie di rifiuto tramite ditte autorizzate, massimizzando i quantitativi e programmandone la frequenza (ad esempio settimanale/infrasettimanale), anche diversa a seconda della stagione, in aggiunta a quella "a chiamata";

- imporre l'uso di prodotti biodegradabili o ecocompatibili a bordo per la disinfezione/macerazione delle fosse settiche e per la pulizia personale e delle stoviglie, qualora non si intenda effettuare lo scarico delle SEAWAGE (liquami) con il suddetto sistema di raccolta portuale;
- assicurare un congruo numero di servizi igienici presso il circolo nautico e/o le aree demaniali pubbliche tenendo conto del numero di natanti e il relativo numero di passeggeri;
- potenziare il sistema di controllo in mare ed a terra finalizzati alla verifica delle disposizioni di cui al presente Piano;
- al fine del successivo aggiornamento del Piano e/o della messa in atto di azioni aggiuntive per una più efficace gestione dei rifiuti, sistematizzare il monitoraggio della produzione dei rifiuti con cadenza almeno stagionale, valutando l'efficacia delle postazioni previste (localizzazione, quantità e capienza dei cassonetti) e dei trasporti effettuati (programmati o a chiamata) per il ritiro dei rifiuti (numero delle chiamate, tipologia di rifiuto, quantitativi, ecc.), nonché gli esiti dei controlli effettuati;
- prevedere periodiche campagne di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino sulle modalità di esecuzione del servizio e sul corretto conferimento dei rifiuti nonché le condizioni consentite (distanza dalla costa, velocità di navigazione, diluizione e sanificazione, ecc) per lo scarico a mare delle SEAWAGE (liquami);
- nel caso in cui si debba procedere a specifica procedura per l'affidamento del servizio di raccolta una o più tipologie di rifiuti, tenere conto delle indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente ad interim del Servizio VAS

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

- di **escludere il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per il Porto di Giovinazzo”**, nel Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all'autorità procedente, Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VAS:
 - all' Autorità procedente – **Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente ad interim del Servizio VAS

Dott. A. Riccio